

## Osservazioni ANCI Lombardia

**PDL 157 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)”**

Milano, 09 agosto 2021

Prot. n. 2155/2021

La proposta di legge (pdl) interviene sulla normativa regionale in materia di contenimento ed eradicazione delle nutrie (l.r. 20/2002) modificando:

- competenze degli enti locali
- modalità di contenimento degli animali
- smaltimento delle loro carcasse

Nella pdl le modifiche sono indicate con le lettere da a) a m) che vengono riportate nella descrizione di contenuti della legge. Le lettere b), e) ed i) sono modifiche formali e non sostanziali.

## **COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI**

### **piani di contenimento e competenze della Regione**

La pdl modifica la gerarchia dei piani di contenimento ed eradicazione delle nutrie cancellando i piani provinciali (d, g); l'unico strumento di pianificazione degli interventi rimane il programma regionale, che diviene quinquennale anziché triennale, con le relative linee guida (f). Alla Regione viene attribuito anche il compito di creare un censimento dei danni provocati dalla nutria (m).

*nb: con l'approvazione del testo attuale della pdl rimarrebbero numerosi refusi perché alcuni articoli continuano a far riferimento ai piani predisposti dalla Provincia (art. 2 c 1 lettera b e art. 3 c 1)*

### **competenze dei Comuni**

Le competenze dei Comuni vengono estese, poiché, in base alla pdl, i Comuni "adottano, tramite appositi atti, tutte le misure necessarie al controllo ed eradicazione della specie sul proprio territorio. Nei territori non ancora interessati dalla presenza di popolazioni stabili della specie, d'intesa con le province e la Regione, attuano gli interventi necessari al prelievo dei capi presenti e a limitarne l'espansione" (a).

### **competenze delle Province**

Le Province subiscono una riduzione delle competenze:

- vengono abrogati i piani provinciali,
- l'abilitazione all'abbattimento (non più autorizzazione) viene trasferita agli UTR (j) (*nb: c'è un refuso nella lettera j della pdl dove viene mantenuto in capo alle province l'adozione di procedure semplificate per il rilascio delle abilitazioni, mentre il resto del testo conferisce agli UTR il compito di abilitazione*)
- il monitoraggio dei risultati del piano di eradicazione viene trasferito agli UTR (l).

Alle Province rimangono le seguenti competenze

- raccolta e smaltimento delle carcasse (d)
- istituzione di un tavolo provinciale di coordinamento tra i diversi soggetti interessati

- formazione dei soggetti abilitati (nuova competenza, j)
- monitoraggio delle popolazioni di nutria in collaborazione con i soggetti abilitati all'abbattimento (k) e campionamento a fini di profilassi e prevenzione

#### **competenze degli UTR**

Agli UTR è affidato il compito di

- abilitazione all'abbattimento
- monitoraggio dei risultati del piano

#### **MODALITA' DI CONTENIMENTO DEGLI ANIMALI**

La pdl elimina la possibilità di eradicazione tramite armi da lancio individuale (h).

Viene estesa la possibilità di abilitare all'abbattimento anche gli incaricati delle ditte di "pest control" e gli incaricati dei proprietari/conduuttori dei fondi (j).

#### **SMALTIMENTO DELLE CARCASSE**

Le carcasse delle nutrie sono indicate dalla l.r. 20/2002 come sottoprodotti di categoria 2 per le quali il Regolamento CE n. 1069/2009 non prevede forme di smaltimento tramite sotterramento, se non in specifiche condizioni. Per lo smaltimento ordinario, la legge vigente prevede che le province organizzino la raccolta e lo smaltimento delle carcasse ma concede ai Comuni, sentite le autorità sanitarie, di autorizzare il sotterramento in deroga ai sensi del Reg. 1069/2009.

La pdl (c) introduce nuove forme di smaltimento:

- nel caso di piccole quantità giornaliere (fino a 20 capi per ettaro), le carcasse possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento;
- qualora il soggetto che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di valorizzazione della pelliccia o di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito trattenere gli animali quale contributo forfettario per l'opera prestata;
- in caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire in conformità all'articolo 4 (*nb: l'art. 4 non parla di smaltimento, probabilmente si fa riferimento al c 4 dell'art. 2*);
- le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco nell'ambito dei piani di controllo che, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.

#### **OSSERVAZIONI SULLE COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI**

Il tema del contenimento delle nutrie è particolarmente sentito nelle zone agricole per i danni arrecati alle arginature ed è avvertita la necessità un'azione più energica nei confronti dell'espansione di questo animale.

Tuttavia, a parte l'estensione dei soggetti potenzialmente abilitabili, le norme introdotte nella pdl non sembrano garantire il risultato.

L'eliminazione dei piani provinciali e il ridimensionamento del ruolo delle Province a favore della struttura regionale non sembrano andare nella direzione di una maggiore presenza sul territorio e l'affidamento di alcune funzioni agli UTR deresponsabilizza le Province rispetto ai risultati dei programmi di eradicazione.

Si ritiene che, compatibilmente con le risorse assegnate, il lavoro posto in essere dalle Province possa essere valutato positivamente e che eventuali inadempienze possano essere fatte oggetto di interventi sostitutivi specifici da parte di Regione, senza trasferire le competenze agli UTR per via legislativa.

L'attribuzione di un maggior ruolo ai Comuni nell'attuazione dei piani di eradicazione e contenimento, se da un lato consente teoricamente un'azione più immediata, può trovare un limite nelle ridottissime disponibilità economiche dei Comuni e nelle ridotte competenze tecniche degli uffici. Inoltre, laddove la sensibilità verso le tematiche del contenimento della nutria sia minore o, addirittura, prevalga l'indulgenza "animalista" verso il roditore, l'azione di eradicazione potrebbe esserne rallentata.

L'aggiunta di un nuovo livello burocratico (UTR) costituisce una frammentazione delle competenze che non agevola l'azione concreta di contenimento.

Anche in merito alle abilitazioni, si esprime parere favorevole all'estensione dei soggetti che possono essere abilitati, ma si ritiene preferibile che le modalità di formazione di tali soggetti avvengano ad opera delle attraverso corsi rigorosamente in presenza (e non in remoto, come proposto).

Rimane fondamentale per l'efficacia di qualsiasi strategia di contenimento/eradicazione la disponibilità di risorse economiche, attualmente estremamente esigue, se rapportate al fabbisogno.

## **OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE**

Le innovazioni proposte in materia di smaltimento delle carcasse delle nutrie abbattute devono essere viste alla luce del Regolamento CE 1069/2009.

L'inquadramento nella categoria 2 dei sottoprodotti di origine animale operato dalla l.r. 20/2002 e dal Ministero della Sanità (anche se l'articolo 9, lettera g del Regolamento CE 1069/2009 parla di "miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3", definizione che mal si attaglia a cadaveri di nutria) consente di operare il sotterramento in deroga ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, solo previo consenso dell'autorità competente, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, e in casi ben definiti e cioè:

- in zone isolate
- in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati; in questo caso è consentito anche lo smaltimento "attraverso altri mezzi".

La deroga può avvenire attraverso mezzi diversi dall'incenerimento o dal sotterramento in loco, sotto controlli ufficiali, nel caso di materiali di categoria 2 che non presentano rischi per la salute pubblica e degli animali quando la quantità di materiale non supera un determinato volume per settimana, stabilito in relazione alla natura delle attività svolte e alle specie di origine dei sottoprodotti di origine animale in questione.

Sembra quindi che le innovazioni proposte siano compatibili con il testo del Regolamento europeo, purché avvengano sotto controlli ufficiali e con il consenso dell'autorità competente, che però la pdl non descrive.

A favore della pdl depone il fatto che affermazioni analoghe sono contenute nel Piano di gestione nazionale della nutria *Myocator coypus*, pubblicato dal Ministero dell'Ambiente nel maggio 2020, che prevede

- *nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di 10 capi per ettaro, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente a impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato);*
- *in caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, le nutrie uccise sono assimilate ai materiali di categoria 2 di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento.*

Un ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla natura dei terreni destinati ad ospitare le carcasse, poiché, in assenza di particolari elementi di pericolosità sanitaria, i quantitativi di cadaveri di nutria che possono essere sepolti in terreni a granulometria sciolta sono diversi da quelli interrabili in terreni argillosi.

Nota: sarebbe opportuno approfittare della modifica per correggere il nome scientifico della nutria usato nella legge in quanto la classificazione binomia di Linneo prevede che i due nomi che indicano la specie siano scritti in caratteri diversi da quelli del contesto e l'aggettivo indicante la specie abbia l'iniziale minuscola (quindi *Myocastor coypus*, in corsivo).